



# *Ministero dell'università e della ricerca*

*Segretariato*

Direzione generale della ricerca

## **PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

**VISTO** il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

**VISTO** il DPCM n. 164 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, con particolare riguardo all'articolo 1, commi 870-873, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il Decreto-legge de 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (SO n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012), con riguardo agli artt. 60 e 61;

**CONSIDERATO** che, al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, l'art. 61 del predetto Decreto-legge, come convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, il “Fondo italiano per la scienza”, con una dotazione finanziaria annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, e prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, stabilisca i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo;



# Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

**VISTO** il D.M. del 15 luglio 2021, n. 841, “Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, registrato dalla Corte dei Conti in data 09/08/2021 al numero 2286;

**VISTO** il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 30 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26), che, all’art. 64, istituisce il Comitato Nazionale per la valutazione della Ricerca (di seguito anche CNVR);

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 2281 del 28 settembre 2021, con il quale è stata emanata la procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza;

**RILEVATO** che nel Decreto in parola, per errore materiale, due articoli recano la stessa numerazione come articolo 4, nello specifico l’art. 4 “Ambiti di intervento, caratteristiche dei progetti, requisiti specifici per l’accesso alla Procedura e finanziamento” e l’art. 4 “Spese ammissibili” di modo che risulta necessario rinominare il medesimo art. 4 “Spese ammissibili” quale art. 4 bis “Spese ammissibili”;

**RILEVATO** che nel medesimo Decreto direttoriale n. 2281 del 28 settembre 2021, per mero errore materiale, l’art. 8 comma 1 reca la dicitura “comma 550” in luogo di “comma 551” e risulta pertanto necessario prevedere la dicitura “comma 551” in luogo di “comma 550”;

**RILEVATO** altresì che nel medesimo decreto, alla luce del sopra menzionato errore materiale, rispetto al dettato dell’art. 5 comma 1 il quale recita “La dotazione complessiva della procedura è pari a 50 milioni di euro di cui 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant” e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema “Advanced Grant” occorre procedere alla seguente rettifica “La dotazione complessiva della procedura è pari a 50 milioni di euro a lordo degli oneri di cui all’art. 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui 20 milioni di euro, vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant” e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema “Advanced Grant”;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra espresso, è necessario procedere con la rettifica del D.D. n. 2281 del 28 settembre 2021, con le modifiche sopraindicate;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,



# Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato

Direzione generale della ricerca

**DECRETA**

## **Articolo 1**

1. L'art. 4 "Spese ammissibili" del D.D. n. 2281 del 28 settembre 2021 è rinominato Art. 4bis "Spese ammissibili".
2. L'art. 5 comma 1 del D.D. n. 2281 del 28 settembre 2021 è rettificato come segue: "La dotazione complessiva della procedura è pari a 50 milioni di euro a lordo degli oneri di cui all'art. 1 comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui 20 milioni di euro vengono destinati al finanziamento dello schema "Starting Grant" e 30 milioni di euro al finanziamento dello schema "Advanced Grant".
3. L'art. 8 comma 1 è rettificato come segue: "Ai sensi dell'art. 64, comma 6, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per la valutazione e per la chiamata di esperti esterni, nonché i compensi e gli eventuali rimborsi delle spese loro spettanti, sono posti a carico del Fondo per la Valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Decreto, si osservano le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 2281 del 28 settembre 2021.

Il presente Decreto Direttoriale è inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

Il Direttore generale  
Dott. Vincenzo Di Felice

*"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"*